

## **Tribunale di Genova, sez. I Civile, ordinanza 28 aprile 2017**

*Osservato che*

l'art. 3, c. I. del D.L. 132/2014 esclude espressamente l'obbligo di esperire la negoziazione assistita in tutte le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori:

il successivo art. 1, c. 249, della L. 190/2014 prevede la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni relative a controversie in materia di contratto di trasporto; secondo la difesa di parte convenuta (omissis...), la modifica legislativa del 2014, configurando l'obbligo per tutte le controversie in materia di trasporto, farebbe riferimento anche a quelle tra professionisti e consumatori;

in merito a tale ricostruzione si osserva quanto segue.

L'applicazione della negoziazione assistita ai contratti di trasporto coinvolgenti consumatori, attuata attraverso l'interpretazione dell'art. I, c. 249, della L. 190/2014 in termini abrogativi dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 3 D.L. 132/2014 ("Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori"), proposta da parte convenuta (omissis...) si porrebbe in contrasto con quanto disposto.

a tutela dei consumatori, dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, nella quale è contenuta la previsione di una particolare procedura di risoluzione alternativa delle controversie alla quale i consumatori possano accedere senza l'assistenza di un avvocato. In particolare, l'art. 8 della direttiva prevede che i consumatori che abbiano accesso alla procedura non possano essere obbligati a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale, circostanza non possibile nell'ambito della negoziazione assistita. La Relazione del Servizio Studi del Senato del settembre 2014, relativa alla normativa sulla negoziazione assistita, espressamente indica come siano escluse dall'operatività della disciplina contenuta nell'art. 3 le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori a fronte del contenuto dell'articolo 8 della Direttiva 2013/11/EU. Nella Relazione si legge "... l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità .... per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro. In forza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cosiddetta direttiva ADR per i consumatori), che esclude che il consumatore coinvolto in un procedimento di ADR debba essere assistito da un difensore, dati l'operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l'articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale..".

Ne segue che una interpretazione dell'art. 1 comma 249 L. 190/2014 ("Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del DL 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162...") riferita anche alle controversie tra professionisti e consumatori, e quindi abrogativa della salvezza dell'ultima parte del già ricordato articolo 3 D.L. n. 132/2014, si porrebbe in contrasto con i principi della direttiva comunitaria ricordata e tenuta presente dal legislatore proprio nello stabilire la clausola di esclusione. Per completezza deve poi rammentarsi come la direttiva Europea abbia trovato piena attuazione con il D.Lgs. 6.8.2015, n. 130, il quale ha introdotto un sistema di A.D.R., con l'inserimento, nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, del Titolo II bis intitolato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie".

Dovendosi dunque concludere per l'inapplicabilità della disposizione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della presente azione, deve essere fissata udienza nautica la scrivente, nella quale le parti saranno rimesse al Collegio per la decisione sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 140bis c. 6 D.Lgs. 206/2005.

*P.Q.M.*

Respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta (omissis...), fissa udienza in data [...]

Si comunichi.